

**AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DIOCESI DI TERAMO - ATRI**



**ATTO
NORMATIVO
DIOCESANO**

**APPROVATO
DALL'ASSEMBLEA DIOCESANA
DEL 12-13 FEBBRAIO 2005**

QUESTO ATTO NORMATIVO DIOCESANO è frutto del cammino di rinnovamento che ha inteso vivere tutta l’Azione Cattolica Italiana, ad ogni livello, all’indomani delle riflessioni elaborate ed espresse dalla XI Assemblea Nazionale e dal percorso di conversione che ne è scaturito e ne condivide ed integra nei suoi contenuti le scelte di fondo.

L’Associazione diocesana di Teramo-Atri, approfondendo lo Statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria, ha inteso rileggere la propria realtà e ne ha sintetizzato le caratteristiche che ne determinano i risvolti per la vita associativa, così da individuare i tratti di un’AC che sia radicata localmente. In ottemperanza al disposto dell’art. 21 dello Statuto ACI, questo Atto Normativo Diocesano regola la vita associativa diocesana e ne rileva le peculiarità specifiche, al fine di poter meglio attuare il fine apostolico generale nella diocesi di Teramo-Atri*.

Nel percorso di redazione del presente documento si è ritenuto opportuno coinvolgere tutta la base associativa diocesana, sottoponendo a tutti i soci, attraverso le strutture rappresentative, i documenti preparatori e incentivando la produzione di proposte di modifiche e integrazioni. Questa procedura di lavoro ha fatto sì che questo importante documento che regola la vita associativa sia inteso come il frutto dell’impegno e del discernimento di tutti i soci, nel perseguimento del fine ultimo che tutti accomuna.

Questo Atto Normativo Diocesano è stato redatto nell’intento di essere un documento esaustivo per la regolamentazione della vita associativa diocesana; pertanto l’articolato è quanto più analitico possibile, al fine di non necessitare di ulteriori atti regolamentari specifici (se non in ristretti casi particolari), per la corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari.

La presenza di riferimenti a specifiche norme dello Statuto e Regolamento, a favore di maggiore chiarezza e a garanzia della conformità normativa, non condiziona l’autonomia del presente Atto che, per la completezza dei suoi contenuti, è sufficiente da solo a regolamentare la vita associativa diocesana.

* Cfr. “Un’AC che si radica localmente” – Sussidiazione per la redazione degli Atti Normativi Diocesani (Gen-Mar 2004)

ATTO NORMATIVO DIOCESANO DELL'AZIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI DI TERAMO – ATRI

Premessa LA STORIA NELLA STORIA: L'AZIONE CATTOLICA NELLA DIOCESI DI TERAMO- ATRI

L'obiettivo dell'associazione, fin dai suoi remoti esordi -sofferta e difficoltosa sarebbe stata l'assunzione dell'identità di Azione Cattolica- è stato sempre quello di scoprire il senso cristiano della vita nella laicità di ogni giorno, attraverso una particolare attenzione alla catechesi e una cura della Celebrazione Eucaristica.

I primi segni di un'attività cattolica teramana risalgono addirittura al triennio 1917-1919, con la fondazione dapprima dell'Unione delle Donne Cattoliche, in seguito del primo circolo della Gioventù Cattolica Italiana (G.C.I.) e di quello della Gioventù Femminile Cattolica Italiana (G.F.), sorti poi anche in territorio atriano negli anni 1922-1923.

Ma il 1924 fu il momento decisivo per una capillare espansione in diocesi dell'Azione Cattolica come organizzazione capace di unificare i rami dell'apostolato cattolico, secondo quanto previsto dallo Statuto emanato dal Papa Pio XI nell'anno precedente. Negli anni trenta l'associazione si vide costretta a fronteggiare non pochi momenti di tensione, dovuti per lo più alle accuse di subdola propaganda a discapito del regime rivolte dalla Federazione provinciale fascista; accuse che, in realtà, sortirono l'effetto contrario, sia perché l'Azione Cattolica, per tutta risposta, si unì più strettamente al Vescovo; sia perché, nel 1935, accanto ai tre rami dell'A.C. già presenti e operanti in territorio diocesano, ne nacque un quarto: l'Unione degli Uomini Cattolici.

Le barbarie e gli orrori della guerra sembravano aver sconvolto le coscienze e demoralizzato gli animi: proprio ad un'opera di ricostruzione spirituale e morale si volse l'Azione Cattolica negli anni quaranta, promuovendo una diffusione intensa e ramificata del proprio carisma a livello parrocchiale e rinsaldandola a livello diocesano. Non è un caso, infatti, che nel gennaio del 1949 si svolse la prima Assemblea diocesana indetta dalla Presidenza diocesana e presieduta dal Vescovo per evidenziare la situazione interna dell'associazione. Una condizione destinata a conoscere, nel corso degli anni cinquanta, un periodo di prosperità, legato a circostanze favorevoli, nonché ad un forte numero di iscritti. Durante gli anni sessanta, l'A.C. subì il travaglio che tutte le Chiese, comprese quelle di Teramo e di Atri, ebbero nel periodo conciliare e postconciliare, raggiungendo il culmine nel 1970, quando furono sospese a tempo indeterminato le sue attività ed essa fu sostituita dall'Apostolato dei Laici. Solo il 1973 sancisce la vera "rinascita" dell'Azione Cattolica, con la ricostituzione di una Presidenza diocesana e, nei due anni successivi, la lenta costruzione della sua autonoma identità, dai contorni più nitidi. Poi, nel 1976, vennero le prime difficoltà interne e di coordinamento a livello diocesano, culminate tuttavia, nel 1980, con la comparsa del Consiglio diocesano dei Laici e, con esso, la conferma dell'Azione Cattolica quale realtà laicale attivamente operante sul territorio. Il triennio, che dal 1983 si protrae fino al 1986, si configura come il periodo di assestamento del volto associativo di A.C., attraverso la partecipazione a Convegni e campiscuola nazionali, un maggior utilizzo di guide nei cammini parrocchiali, l'attuazione, di fatto, di uno Statuto A.C.I. nella Diocesi di Teramo.

E pare proprio che il ricorrente invito dei Vescovi ad **"Aprire le porte all'Azione Cattolica"**, pur ponendosi tuttavia in un atteggiamento non di concorrenza con le altre realtà presenti, avesse voluto rendere in qualche modo più esplicito il consenso all'incremento di nuovi predicatori del Vangelo. La Diocesi teramana se ne rese protagonista, dimostrando di conservare integra la professione di fede nella pratica religiosa e nelle pie opere di misericordia, nonché intatto uno spirito di attaccamento e di unione alla Sede Apostolica.

Nell'anno 1986 la svolta decisiva su due fronti: da una parte l'attesa fusione delle due Diocesi di Teramo e di Atri in una sola, stessa realtà vescovile, posta sotto la protezione dei suoi Santi Patroni, s. Berardo e s. Reparata; dall'altra parte la convocazione della prima ufficiale Assemblea Diocesana di A.C., finalizzata ad un'opera di missionarietà della Chiesa in Italia.

Da quel momento, decisivo per la storia dell'associazione, una crescita costante verso la piena consapevolezza di essere «Azione Cattolica».

Poco più di dieci anni, fino al 1998, per assistere alla sua espansione come adesione e come partecipazione, all'assunzione di una maggiore responsabilità da parte degli aderenti, al coinvolgimento della Presidenza nell'organizzazione di eventi ecclesiali diocesani, al consolidamento del Consiglio Diocesano e dei Consigli Parrocchiali di A.C., all'avviamento di una Scuola Diocesana Unitaria per Nuovi Responsabili, della durata biennale, e molto altro.

Testimoniare, dunque, una religiosità autenticamente cristiana e schiettamente popolare, è stato il valore e il significato dell'Azione Cattolica nella storia della Diocesi aprutino- atriana. Oggi come ieri, la responsabilità di cui l'associazione si fa carico è quella di farsi umile portatrice di un Impegno d'Amore: solcare la via della Santità incarnata nella storia dell'uomo.

Cap. 1

L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI TERAMO – ATRI

ART. 1 L'ATTO NORMATIVO DIOCESANO

1. L'Associazione dell'Azione Cattolica della diocesi di Teramo-Atri è retta dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e dal presente Atto normativo diocesano, che ne disciplinano la vita associativa, l'ordinamento e gli organi dell'Associazione diocesana e delle sue articolazioni.

ART. 2 L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

1. L'Azione Cattolica Diocesana è un'associazione ecclesiale che riunisce tutti i laici che nella diocesi di Teramo-Atri aderiscono all'Azione Cattolica Italiana in una delle sue associazioni territoriali o gruppi.
2. La denominazione dell'associazione è "Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Teramo-Atri" e dovrà essere utilizzata in tale forma in ogni atto ufficiale dell'associazione, sia con valenza interna che esterna.
3. La sede dell'Azione Cattolica Diocesana è in Teramo, via S.Berardo n° 6. La sede sociale potrà essere variata con deliberazione del Consiglio diocesano.
4. Legale rappresentante dell'Associazione è il Presidente diocesano.

ART. 3 SCELTE QUALIFICANTI DELL'A.C. DI TERAMO-ATRI

AZIONE CATTOLICA DI TERAMO-ATRI E SPIRITUALITÀ DIOCESANA

1. L'Azione Cattolica di Teramo – Atri mette al centro della propria vita associativa i Sacramenti, specialmente l'Eucaristia, e la Parola di Dio e ne promuove nella diocesi la loro centralità nella vita cristiana animata dallo Spirito Santo¹.
2. L'Azione Cattolica di Teramo – Atri guarda all'abbandono fiducioso a Dio e alla quotidianità santa e umile della Beata Vergine Maria, al silenzio orante e al servizio di pace e di misericordia di San Berardo Vescovo, alla testimonianza ferma e coraggiosa di Santa Reparata, vergine e martire, all'interiorità operosa e alla gioia spirituale di San Gabriele dell'Addolorata, perché i suoi aderenti, seguendo il loro esempio e affidandosi alla loro intercessione, diventino sempre più conformi a Cristo, Figlio di Dio.
3. L'Associazione diocesana di Azione Cattolica vuole vivere e promuovere nella Chiesa diocesana la comunione fraterna nella carità e nella stima reciproca, nel dialogo, soprattutto tra le generazioni, e nella diversità dei doni, nel perdono e nella correzione fraterna².
4. L'Azione Cattolica di Teramo – Atri si adopera perché il clero diocesano scopra sempre meglio la vocazione che è propria dei laici e perché i laici della diocesi scoprano che vivere il quotidiano secondo il Vangelo è una misura alta della vita cristiana.³
5. L'Azione Cattolica di Teramo – Atri riconosce che solo appoggiando le proprie forze umane sulla grazia di Dio può essere strumento dello Spirito per la santificazione degli uomini nella loro vita quotidiana.
6. L'Azione Cattolica di Teramo – Atri vuole aiutare la Chiesa diocesana, vivendo un continuo cammino di conversione a Dio e di santità, perché l'Associazione, e in essa i suoi aderenti, contribuiscano a far risplendere sempre più chiara l'immagine di Cristo sul volto della Chiesa.⁴
7. L'Azione Cattolica di Teramo – Atri vuole esercitare il discernimento comunitario, attraverso la conoscenza della società, della cultura, delle tradizioni, dell'economia, presenti nel territorio, l'interpretazione dei segni dei tempi alla luce della Parola di Dio e degli insegnamenti della Chiesa e il dialogo fraterno, per riconoscere, sempre e dovunque, la presenza operante del Signore e per compiere in ogni avvenimento la Sua volontà.⁵

AZIONE CATTOLICA DI TERAMO-ATRI E PASTORALE

8. L'Azione Cattolica di Teramo – Atri fa proprio il programma e le linee pastorali della diocesi e ne promuove la loro attuazione nella vita delle parrocchie, perché la piena comunione tra il Vescovo e le comunità parrocchiali aiuti la Chiesa a trasmettere a tutti gli uomini l'amore di Dio, manifestato in Cristo Crocifisso e Risorto.
9. L'Associazione diocesana di Azione Cattolica promuove la formazione e la vita dei Consigli pastorali e delle Consulte, perché la collaborazione dell'Azione Cattolica con il clero e la cooperazione con le altre Aggregazioni laicali contribuiscano, nella diversità dei carismi, alla missione della Chiesa per il rinnovamento della società.⁶

¹ Novo Millenio Ineunte n.35 e 39 e Lettera pastorale "Tu solo hai parole che danno la Vita eterna"

² Lettera pastorale "Il Concilio Vaticano II sicura bussola per la Chiesa di Teramo – Atri"

³ N.M.I. n. 31 e 46

⁴ Lumen gentium n.15

⁵ Gaudim et spes n.4 e "Con il dono della carità dentro la storia. La Chiesa in Italia dopo il Convegno di Palermo" n.21

⁶ Lettera pastorale "Il Concilio Vaticano II sicura bussola per la Chiesa di Teramo – Atri"

10. L’Azione Cattolica di Teramo – Atri vuole dare alla Comunità diocesana, secondo il modo proprio dei laici, un contributo di azione, negli Uffici di pastorale, di pensiero, nella redazione di progetti e proposte pastorali, e di preghiera.

AZIONE CATTOLICA DI TERAMO-ATRI E CULTURA

11. L’Azione Cattolica di Teramo – Atri vuole vivere la carità dell’intelligenza, aiutando i cristiani a maturare, attraverso il dono della ragione, una fede adulta, pensata, capace di tenere insieme i vari aspetti della vita per fare unità di tutto in Cristo.⁷

12. L’Azione Cattolica di Teramo – Atri propone ai propri aderenti e promuove, con la collaborazione di altre associazioni, nella società civile e presso le istituzioni locali i valori evangelici della vita e della famiglia, della verità e della libertà, della pace e della solidarietà, della giustizia e della misericordia, perché gli uomini di questa terra ritrovino la loro vera dignità in Cristo, Uomo nuovo.⁸

AZIONE CATTOLICA DI TERAMO-ATRI E MISSIONARIETÀ NEL TERRITORIO

13. L’Azione Cattolica di Teramo – Atri propone ai suoi aderenti “una formazione solida, adeguata all’urgenza della nuova evangelizzazione”.⁹

14. L’Azione Cattolica di Teramo – Atri vuole vivere l’amore preferenziale per i poveri, con la collaborazione di altre associazioni o enti, perché servendo i più deboli della società ami Cristo, suo servo.

15. L’Azione Cattolica vuole trovare nelle parrocchie luoghi e momenti di dialogo con coloro che sono lontani dalla fede, perché la Buona Notizia possa rispondere alla domanda di senso delle persone.

16. L’Azione Cattolica di Teramo – Atri vuole partecipare consapevolmente all’impegno missionario della Chiesa di Teramo-Atri, avendo sempre chiari nella propria attività di apostolato l’origine, il Protagonista e il fine ultimo della missione della Chiesa.¹⁰

Cap. 2

ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI TERAMO – ATRI

ART. 4 L’ADESIONE

- 1.** L’adesione all’Azione Cattolica è una scelta personale attraverso la quale il socio esprime la condivisione della natura e dei fini dell’Associazione e si impegna a partecipare attivamente e in modo corresponsabile alla vita associativa.
- 2.** Si aderisce all’Azione Cattolica Diocesana attraverso le Associazioni territoriali, i gruppi diocesani o i movimenti diocesani. La richiesta di adesione viene esaminata e accolta dal Consiglio diocesano.
- 3.** Ciascun socio acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti dallo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana.
- 4.** Il Consiglio diocesano determina le modalità di raccolta delle richieste di adesione, subordinatamente alle procedure stabilite di volta in volta dal Centro nazionale AC, nel rispetto dell’art. 41 del presente Atto.
- 5.** Quanti vogliono aderire all’Azione Cattolica di Teramo – Atri si impegnano a una formazione associativa, personale e comunitaria, a collaborare alla missione della Chiesa, a testimoniare nella loro vita l’unione con Cristo, informando allo spirito cristiano la realtà sociale.
- 6.** L’adesione all’Azione Cattolica viene confermata annualmente nel contesto della giornata dell’adesione avendo cura di valorizzarne il significato anche attraverso lo specifico “segno” di appartenenza.

ART. 5. RITIRO ED ESCLUSIONE DALL’ASSOCIAZIONE.

- 1.** Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato all’adesione all’Azione Cattolica Italiana, ne dà comunicazione, tramite l’Associazione territoriale o il gruppo di appartenenza, all’Associazione diocesana, e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all’Associazione.
- 2.** La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti dell’atto di ritiro.
- 3.** Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio dell’Associazione territoriale o del gruppo di appartenenza, delibera l’esclusione del socio dall’Azione Cattolica Italiana, quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per l’adesione all’Associazione. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.

⁷ Orientamenti pastorali “Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia” n.50

⁸ Discorso di Giovanni Paolo II all’XI Assemblea Nazionale dell’A.C.I.

⁹ Messaggio di Giovanni Paolo II all’Assemblea Nazionale Straordinaria dell’A.C.I.

¹⁰ Costituzione dogmatica “Lumen gentium” n. 33 e Decreto conciliare “Apostolicam actuositatem” nn. 18-19-20

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DI PARTECIPAZIONE

1. Ciascun socio dell' Azione Cattolica Diocesana si rende responsabile della vita associativa e contribuisce con la preghiera, il sacrificio, lo studio e l'azione alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.
2. Ciascun socio partecipa alla determinazione delle scelte dell'Associazione direttamente, ovvero attraverso l'elezione dei responsabili associativi o tramite delegati. Gli educatori rappresentano i bambini e i ragazzi dell'ACR negli organi associativi.
3. Ciascun socio è tenuto a contribuire personalmente alle necessità economiche dell'Associazione.

ART. 7 IL DIRITTO DI VOTO

1. Il diritto di voto si esercita personalmente e non può essere delegato, salvo quanto previsto dai regolamenti assembleari, di cui all'art. 29 del presente Atto.
2. Il voto si esprime a scrutinio palese, salvo l'elezione o la designazione di persone, l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o di responsabilità personali: in questi casi è richiesto lo scrutinio segreto.
3. Sono titolari del diritto di voto i soci che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età
4. Possono essere eletti negli organi associativi tutti i soci che al momento della definizione delle candidature abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
5. I responsabili giovani, ai vari livelli, non possono essere eletti qualora al momento dell'elezione abbiano compiuto trent'anni.
6. I responsabili adulti, ai vari livelli, possono essere eletti solo se al momento dell'elezione abbiano compiuto trent'anni.
7. Nella votazione per la composizione di un organo associativo, tutti gli aventi diritto al voto partecipano all'elezione senza distinzione di appartenenza alle articolazioni dell'Associazione.

ART. 8 INCARICHI DIRETTIVI

1. Sono "incarichi direttivi" gli incarichi associativi di:
 - a. Presidente diocesano, parrocchiale, interparrocchiale;
 - b. Componente della Presidenza diocesana;
 - c. Segretario dei Movimenti diocesani;
 - d. Segretario diocesano dei Movimenti nazionali.
2. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante si provvede al conferimento dell'incarico ad altro socio, secondo le modalità previste dal presente Atto Normativo; tale incarico è valido fino al termine del triennio in corso e non viene computato nel numero dei mandati.
3. Gli eletti a incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi.

ART. 9 CESSAZIONE DAGLI INCARICHI

1. Chi ricopre un incarico direttivo o di componente del Consiglio cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni, per decadenza e quando risulti assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo al quale appartiene.
2. Le dimissioni hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte del Consiglio, ovvero da data antecedente o posteriore stabilita dal Consiglio.
3. La decadenza da un incarico direttivo o di Consigliere diocesano opera a decorrere dal venir meno delle condizioni previste dall'art. 10 e da tutte le altre condizioni prescritte dallo Statuto e Regolamento Nazionale, il cui accertamento viene effettuato dal Consiglio competente.
4. In caso di dimissioni o di decadenza da parte di un Consigliere subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

ART. 10 INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

1. Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente del Consiglio diocesano sono incompatibili con i mandati parlamentari, con incarichi di Governo, con il mandato nei Consigli Comunali, Provinciali, Regionali e con incarichi di Sindaco o di Presidente o di componente delle Giunte Comunali, Provinciali, Regionali.
2. Gli incarichi direttivi sono incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni che perseguono direttamente finalità politiche.
3. I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi o a incarichi di Consigliere.
4. I soci che ricoprono incarichi direttivi o incarichi di Consigliere in caso di candidatura per elezioni europee, politiche e amministrative decadono automaticamente dalla data di accettazione della candidatura.

ART. 11 I SACERDOTI ASSISTENTI

1. I Sacerdoti assistenti attraverso il loro ministero rendono presente il Vescovo e permettono all'Azione Cattolica di vivere il rapporto di diretta collaborazione con la Gerarchia che caratterizza l'identità ecclesiale dell'Associazione.
2. I Sacerdoti assistenti partecipano alla vita dell'Associazione e delle sue articolazioni per accompagnare nel cammino spirituale le persone e l'Associazione.
3. L'assistente diocesano unitario e gli Assistenti diocesani di ciascun settore, articolazione e movimento sono nominati dal Vescovo.
4. Nelle Associazioni parrocchiali, l'Assistente dell'Associazione è il Parroco o un altro sacerdote collaboratore scelto dal Parroco.
5. Nelle Associazioni interparrocchiali l'assistente è scelto dai parroci delle Parrocchie nel cui territorio è stata costituita l'Associazione.

Cap. 3 ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA DELLA DIOCESI DI TERAMO – ATRI

ART. 12 ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

1. L'Azione Cattolica della diocesi di Teramo-Atri si articola in associazioni territoriali - parrocchiali e interparrocchiali - in gruppi e movimenti al fine di rendere un migliore servizio alla vita degli associati, alla missione della Chiesa locale e per esprimere al meglio la comunione con tutti gli uomini e le donne del territorio diocesano.
2. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita delle associazioni territoriali, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.

ART. 13 ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI

1. L'Associazione parrocchiale di AC è il luogo ordinario della vita associativa; riunisce tutti i soci che prestano il loro servizio e vivono la loro vita ecclesiale nel territorio di una determinata Parrocchia.
2. L'Associazione parrocchiale si organizza in maniera da rispettare le specificità di età e di condizioni di vita dei soci, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4 dello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana.

ART. 14 COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI

1. Le Associazioni parrocchiali sono costituite con delibera del Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano, su richiesta dei soci interessati, tenuto conto delle condizioni pastorali, della programmazione triennale e delle prospettive di sviluppo dell'Associazione, acquisito il parere del Comitato Presidenti.
2. L'eventuale rifiuto del Consiglio diocesano alla costituzione dell'Associazione parrocchiale deve essere motivato e comunicato per iscritto ai soci richiedenti.

ART. 15 SCIOGLIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI

1. Le Associazioni parrocchiali sono sciolte quando non vi siano più aderenti per un intero anno associativo, ovvero con delibera del Consiglio diocesano su richiesta dell'Assemblea parrocchiale deliberata dalla maggioranza dei due terzi dei soci. In questo ultimo caso il Consiglio diocesano può procedere alla costituzione di una Associazione interparrocchiale o di un gruppo diocesano, indirizzandovi i soci della cessata Associazione parrocchiale.
2. Dello scioglimento di una Associazione parrocchiale è data comunicazione al Comitato Presidenti.

ART. 16 ASSOCIAZIONI INTERPARROCCHIALI

1. L'Associazione interparrocchiale di AC può riunire i soci che prestano il loro servizio e vivono la loro vita ecclesiale in più Parrocchie della stessa zona pastorale nonché di zone pastorali limitrofe. Essa è costituita qualora non vi sia un numero di soci sufficiente per costituire più Associazioni parrocchiali, ovvero in vista dello sviluppo dell'AC in un determinato territorio ovvero quando lo consiglino esigenze pastorali specifiche.
2. La vita associativa interparrocchiale è disciplinata, per quanto compatibile, dalle norme che regolano le Associazioni parrocchiali, di cui ai precedenti art. 13, 14, 15.

ART. 17 GRUPPI DIOCESANI

1. All'interno dell'Associazione diocesana possono essere costituiti gruppi per attuare la missione propria dell'Associazione in relazione a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti.
2. I soci di AC che aderiscono ad un gruppo diocesano concorrono a realizzare il fine unico dell'Associazione nel modo loro proprio, in collaborazione con le strutture e gli uffici pastorali della diocesi di Teramo-Atri.
3. Gli aderenti ad un gruppo diocesano eleggono all'inizio di ogni triennio un responsabile con l'incarico di coordinare l'attività, curare le relazioni con gli altri Gruppi diocesani e rappresentare il gruppo negli organismi associativi; per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

ART. 18 COSTITUZIONE E SCIoglimento DEI GRUPPI DIOCESANI

1. I gruppi diocesani possono essere costituiti solo qualora diano garanzie di stabilità, rispondano ad adeguati criteri di consistenza e si inseriscano armonicamente nelle possibilità di sviluppo della presenza e del servizio dell'Associazione diocesana.
2. I gruppi diocesani sono costituiti con delibera motivata del Consiglio diocesano, su richiesta dei soci interessati, tenuto conto delle condizioni pastorali, della programmazione triennale e delle prospettive di sviluppo e dell'Associazione.
3. I gruppi diocesani sono sciolti quando non vi siano più aderenti per un intero anno associativo; su richiesta dei due terzi dei soci del gruppo ovvero qualora non sussistano più i requisiti di cui al comma 1 con delibera del Consiglio diocesano.

ART. 19 MOVIMENTI DIOCESANI

1. Più gruppi diocesani già esistenti possono essere collegati in un Movimento diocesano, qualora, oltre a rispettare i criteri del precedente articolo, dimostrino una significativa presenza nella realtà diocesana e rispondano a rilevanti esigenze di missione, incontro e servizio.
2. La richiesta di costituzione del Movimento diocesano è formulata dal Congresso di tutti i soci aderenti ai gruppi interessati con la maggioranza di metà più uno degli aventi diritto e approvata dal Consiglio diocesano.

ART. 20 MOVIMENTI NAZIONALI

1. L'Azione Cattolica della diocesi di Teramo-Atri promuove la costituzione e la crescita dei Movimenti Nazionali di Azione Cattolica (MSAC, MLAC, MEIC, MIEAC, FUCI) e ne riconosce l'importanza e la significatività, anche in rapporto alla loro storia di santità e servizio alla Chiesa. I rapporti fra i Movimenti e l'Associazione diocesana di Azione Cattolica sono definiti, per quanto non espressamente precisato nel presente atto normativo, per il MLAC e per il MSAC, dai rispettivi Documenti normativi e, per la FUCI, il MEIC e il MIEAC, dagli Accordi raggiunti dall'AC con tali Movimenti e per quanto non è presente e non è precisato in essi, da appositi Regolamenti approvati dal Consiglio diocesano, facenti sempre riferimento, per il MLAC e per il MSAC, ai rispettivi Documenti normativi e, per la FUCI, il MEIC e il MIEAC, agli Accordi raggiunti dall'AC con tali Movimenti.

ART. 21 ALTRE FORME DI COLLEGAMENTO TERRITORIALE E STRUTTURE ASSOCIATIVE INTERMEDIE

1. A norma dell'art. 16 del Regolamento Nazionale, spetta al Consiglio diocesano, su proposta della Presidenza, la competenza a riconoscere e a disporre le diverse forme di collegamento territoriale e a definire le strutture associative intermedie tra Parrocchia e Diocesi.

Cap. 4 ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE, DEI GRUPPI, DELLE ASSOCIAZIONI INTERPARROCCHIALI.(art. 23, Statuto)

ART. 22 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE

1. Sono organi dell'associazione parrocchiale:
 - a) L'Assemblea dei soci
 - b) Il Consiglio Parrocchiale
 - c) Il Presidente Parrocchiale

ART. 23 L'ASSEMBLEA PARROCCHIALE

1. L'Assemblea parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all'Azione Cattolica Italiana, giovani e adulti, che abbiano compiuto il 14° anno di età e appartengono alla comunità parrocchiale. I ragazzi dell'ACR sono rappresentati dai loro educatori.
2. L'Assemblea parrocchiale è convocata dal Presidente parrocchiale in via ordinaria ogni tre anni, secondo quanto disposto dal Consiglio parrocchiale, e in via straordinaria su richiesta motivata di almeno i 2/3 del Consiglio parrocchiale o 1/3 dei soci aventi diritto al voto per rispondere a particolari esigenze dell'Associazione parrocchiale.
3. L'Assemblea parrocchiale elegge ogni tre anni il Consiglio parrocchiale.
4. L'Assemblea elettiva è presieduta dal Presidente Parrocchiale in carica.
5. L'Assemblea parrocchiale è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
6. Risulteranno eletti per le liste degli adulti, dei giovani e ACR i candidati che avranno raggiunto il maggior numero di preferenze. A parità di voti verrà eletto il candidato più grande di età.
7. L'Assemblea parrocchiale, sentito il parere del Parroco, indica al Consiglio parrocchiale una sola persona per la proposta di nomina del Presidente parrocchiale secondo la seguente modalità: verrà designato colui che avrà ottenuto i 2/3 dei voti dei presenti. Qualora dopo tre scrutini nessun candidato avrà raggiunto tale quorum, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati nel terzo scrutinio e risulterà designato chi prenderà il maggior numero di voti. A parità di voti verrà indicato il candidato più grande di età.

ART. 24 IL CONSIGLIO PARROCCHIALE

1. Il Consiglio parrocchiale è composto, ove possibile, dal Presidente parrocchiale, da uno a tre rappresentanti del settore Adulti, del settore Giovani e dell'ACR, in numero uguale per ciascuna componente, nonché dal segretario e dall'amministratore.
2. Qualora l'associazione parrocchiale non sia completa, nel Consiglio sono rappresentate solo le componenti associative effettivamente costituite. Laddove l'Associazione parrocchiale sia costituita da un unico settore, il Consiglio parrocchiale sarà composto, preferibilmente, dal Presidente parrocchiale, da tre consiglieri, nonché dal segretario e dall'amministratore.
3. I responsabili dei gruppi, che già non facciano parte del Consiglio, entrano a farne parte con voto consultivo.
4. Su proposta del Presidente e con l'approvazione della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio parrocchiale può essere integrato da componenti cooptati. Tali membri hanno voto consultivo.
5. Il Consiglio parrocchiale, convocato in apposita seduta dal Presidente, subito dopo la sua nomina, elegge tre referenti parrocchiali, (Adulti, Giovani e ACR) su proposta del Consiglio stesso, e il segretario e l'amministratore, su proposta del Presidente.
6. E' facoltà del Consiglio parrocchiale deliberare la costituzione di Commissioni parrocchiali per la cura di particolari aree di interesse. Tali Commissioni sono regolate, per quanto compatibili, dall'art. 36 del presente Atto.
7. Il Consiglio parrocchiale:
 - a) promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità;
 - b) cura e verifica la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dalla Assemblea e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dalla Presidenza diocesana e dal Consiglio diocesano;
 - c) è responsabile di tutte le attività di formazione che riguardano i soci;
 - d) nomina i responsabili educativi dei singoli gruppi di associati per archi di età, su proposta del Presidente parrocchiale, sentito l'Assistente parrocchiale;
 - e) assicura la stabile collaborazione dell'Associazione con le strutture di partecipazione ecclesiale;
 - f) contribuisce a costruire rapporti di comunione all'interno della comunità parrocchiale;
 - g) è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione;
 - h) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.
8. Il Consiglio parrocchiale, salva diversa disposizione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

ART. 25 IL PRESIDENTE PARROCCHIALE

1. Il Presidente parrocchiale – nominato dal Vescovo su proposta del Consiglio parrocchiale, in base all'indicazione espressa dall'Assemblea Parrocchiale:
 - a. promuove e coordina l'attività del Consiglio stesso che convoca periodicamente;

- b. presiede l'Assemblea parrocchiale;
- c. unitamente al Consiglio parrocchiale tiene costanti rapporti con il Parroco;
- d. si fa garante della comunione dell'Associazione parrocchiale con l'Associazione diocesana e i suoi organi;
- e. rappresenta l'Associazione parrocchiale;
- f. è tenuto a convocare il Consiglio parrocchiale su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti aventi diritto di voto;
- g. è particolarmente responsabile del carisma dell'Associazione in parrocchia e agisce in modo che sia conosciuto, proposto e vissuto in modo fedele ed autentico.

ART. 26 ASSOCIAZIONI INTERPARROCCHIALI

1. Gli organi dell'Associazione Interparrocchiale sono i medesimi dell'associazione parrocchiale, pertanto si rinvia a quanto già contenuto nei precedenti articoli.
2. Per finalità pastorali e in relazione a particolari situazioni i Consigli delle Associazioni parrocchiali possono costituire gruppi interparrocchiali. Gli aderenti a questi gruppi partecipano alla vita delle rispettive Associazioni parrocchiali.

ART. 27 ORGANI DEI MOVIMENTI DIOCESANI

1. Gli organi dei Movimenti sono i seguenti:
 - a) il Congresso, costituito da tutti gli aderenti al movimento, determina le linee programmatiche del movimento ed elegge i delegati all'Assemblea diocesana;
 - b) l'Equipe, eletta dal Congresso ogni tre anni, coadiuva l'attività dei Segretari e opera per il raggiungimento degli obiettivi delineati dal Congresso e tiene costanti rapporti con l'Associazione diocesana di AC;
 - c) due Segretari, eletti all'inizio di ogni triennio dal Congresso con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e poi ratificati dal Consiglio diocesano, sono componenti del Consiglio diocesano con diritto di voto, promuovono e coordinano la vita e le attività del Movimento Diocesano.

Cap. 5 ORDINAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE DIOCESANA.

ART. 28 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

1. Gli organi dell'Associazione diocesana sono:
 - l'Assemblea diocesana,
 - il Consiglio diocesano,
 - il Presidente diocesano,
 - la Presidenza diocesana.

ART. 29 L'ASSEMBLEA DIOCESANA

1. All'Assemblea diocesana partecipano con diritto di voto, a condizione che siano in regola con gli obblighi statutari:
 - a) I rappresentanti delle Associazioni parrocchiali:
 - a.1. il Presidente parrocchiale
 - a.2. i delegati eletti dall'Assemblea parrocchiale, assicurando, per quanto possibile, la presenza delle componenti dell'Associazione secondo quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto Nazionale (S.N.). L'Assemblea parrocchiale può, con l'approvazione di una mozione, demandare la scelta dei rappresentanti parrocchiali all'Assemblea diocesana al neo Consiglio parrocchiale.
 - b) I membri del Consiglio diocesano;
 - c) I delegati dei Gruppi e dei Movimenti diocesani;
 - d) I delegati del MLAC e del MSAC, almeno tre;
 - e) I delegati della FUCI, del MEIC e del MIEAC presenti in diocesi.

Gli Assistenti diocesani, parrocchiali, interparrocchiali e di movimento, e quanti sono invitati all'assemblea partecipano ai lavori senza diritto di voto.
2. L'Assemblea Diocesana è convocata ad inizio di triennio per procedere alla elezione del Consiglio Diocesano e per approvare le linee programmatiche per i successivi tre anni.
3. L'Assemblea diocesana è convocata dal Presidente diocesano in via ordinaria ogni tre anni, secondo quanto disposto dal Consiglio diocesano, e in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno i 2/3 del Consiglio diocesano per rispondere a specifiche e particolari esigenze della vita associativa.
4. L'Assemblea diocesana elegge i rappresentanti diocesani all'assemblea nazionale in base ai criteri stabiliti dal Regolamento nazionale, ovvero può decidere di demandarne l'elezione al Consiglio diocesano.
5. L'Assemblea diocesana è retta, oltre che dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale e dal presente Atto, da un regolamento deliberato dal Consiglio diocesano volto a regolamentare lo svolgimento dei lavori assembleari.

ART. 30 ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIOCESANO

1. L'Assemblea diocesana all'inizio di ogni triennio elegge 18 componenti del Consiglio diocesano.
2. Possono essere candidati tutti gli associati dell'Azione cattolica diocesana che abbiano compiuto il 18° anno di età, sentito il parere del presidente parrocchiale e del parroco.
3. La Presidenza diocesana uscente, su indicazione dei rappresentanti diocesani degli adulti, dei giovani e degli educatori dell'Acr, presenta all'Assemblea diocesana tre liste di candidati al Consiglio diocesano, una per ciascuna componente associativa. Altre candidature possono essere presentate in sede di assemblea diocesana nei tempi previsti dall'atto di convocazione dell'Assemblea. Tali candidature devono essere presentate dal Consiglio parrocchiale, sentito il parere del parroco, e firmate per accettazione dai candidati.
4. Le elezioni si svolgono su tre liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle seguenti componenti la realtà associativa: Adulti, Giovani, Educatori dell'Acr.
5. Ogni componente l'Assemblea diocesana partecipa alle votazioni per tre liste (una per ogni settore e articolazione).
6. Sono eletti i candidati più votati di ciascuna lista: i primi 6 per gli adulti, i primi 6 per i giovani, i primi 6 per gli educatori dell'Acr. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato del sesso meno rappresentato. In caso di ulteriore parità sarà eletto il più anziano in età.

ART. 31 IL CONSIGLIO DIOCESANO

1. Il Consiglio diocesano è composto dai 18 membri eletti dall'Assemblea, da 2 rappresentanti per ognuno dei Movimenti nazionali presenti in diocesi, dai membri della Presidenza che non siano già consiglieri.
2. A norma dell'art. 16 del Regolamento nazionale, nel Consiglio diocesano sono cooptati gli eletti nel Consiglio nazionale. E' facoltà del Consiglio cooptare ulteriori componenti, con voto consultivo.
3. Il Consiglio diocesano:
 - a) assume la responsabilità della vita e delle attività della Associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dalla Assemblea diocesana; studia, promuove e cura le iniziative della Associazione diocesana; delibera la partecipazione della Azione Cattolica Diocesana ad associazioni e organismi ecclesiali; definisce e verifica la programmazione associativa;
 - b) nei modi e nelle forme stabiliti in questo Atto Normativo, formula la proposta per la nomina del Presidente da parte del Vescovo ed elegge gli altri componenti la Presidenza;
 - c) elegge, su proposta del Presidente, il Segretario Diocesano e l'Amministratore Diocesano;
 - d) delibera i Regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi;
 - e) attiva i processi formativi della Associazione e i documenti di indirizzo per la vita associativa; cura in particolare la formazione dei Responsabili associativi ed educativi;
 - f) delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - g) può costituire, su proposta della Presidenza, uffici per le attività dell'Associazione da svolgere nella società civile e nella Chiesa diocesana.

ART. 32 LA PRESIDENZA DIOCESANA

1. La Presidenza diocesana è formata dal Presidente diocesano, da quattro Vicepresidenti (due giovani e due adulti), dal Responsabile e dal Vice responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, dal Segretario, dall'Amministratore. I Segretari o Presidenti dei Movimenti sono chiamati a partecipare ai lavori della Presidenza diocesana ogniqualvolta si trattino argomenti che riguardino situazioni e questioni attinenti al Movimento interessato. Alla Presidenza partecipano i sacerdoti assistenti diocesani.
2. La Presidenza diocesana:
 - a) dà esecuzione alle delibere consiliari;
 - a) promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli e ne garantisce l'unità;
 - b) attua la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dalla Assemblea diocesana e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio;
 - c) cura costanti rapporti di comunione con le comunità ecclesiali e con gli organismi di partecipazione attraverso i quali i Pastori ad esse preposti esercitano il loro ministero;
 - d) assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture diocesane di coordinamento dell'apostolato dei laici;
 - e) provvede al regolare funzionamento degli uffici da essa dipendenti.
3. I Vice Presidenti e i Responsabili diocesani dell'ACR collaborano con il Presidente negli impegni comuni e sono rappresentativi degli adulti, dei giovani e dei ragazzi. Promuovono e coordinano la vita e l'attività dei gruppi di età, di condizione ed ambiente. I Vice Presidenti, giovani e adulti, hanno il compito specifico di seguire le

finalità associative con riferimento ai Settori. I Responsabili diocesani dell'ACR curano la vita dell'Articolazione.

ART. 33 IL PRESIDENTE DIOCESANO

1. Il Presidente diocesano promuove e coordina l'attività della Presidenza diocesana; presiede l'Assemblea diocesana; convoca ordinariamente e presiede il Consiglio diocesano; convoca il Consiglio diocesano e la Presidenza diocesana in via straordinaria su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti aventi diritto al voto dei rispettivi organi; rappresenta l'Azione Cattolica diocesana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici; garantisce l'unitarietà e la collegialità nell'Associazione.

ART. 34 ELEZIONE DELLA TERNA PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DIOCESANO

1. Il Consiglio diocesano provvede alla formulazione della proposta per la nomina del Presidente diocesano, indicando tre nominativi da trasmettere al Vescovo, affinché provveda, nell'ambito della terna, alla nomina.
2. Per la designazione della terna, ogni consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna, quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte.
3. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.
4. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto nello scrutinio il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio.
5. Il Consiglio diocesano, convocato dal Presidente uscente, nella prima seduta dopo l'Assemblea diocesana elettiva, costituisce tra i suoi membri la commissione elettorale per dare immediatamente corso alle votazioni.
6. Esaurite le operazioni elettorali, la commissione redige e sottoscrive un apposito verbale che consegna all'Assistente generale per la successiva comunicazione al Vescovo.
7. Se il Presidente eletto è consigliere diocesano, gli subentra il primo dei non eletti della sua lista.

ART. 35 ELEZIONE DEGLI ALTRI COMPONENTI DELLA PRESIDENZA DIOCESANA

1. Il Consiglio diocesano, convocato subito dopo l'Assemblea Diocesana per l'elezione della terna per la nomina del Presidente diocesano, procede ad eleggere gli altri componenti la Presidenza diocesana, qualora non facciano parte della terna: i due vicepresidenti giovani, i due vicepresidenti adulti, il responsabile e il viceresponsabile dell'ACR, garantendo, per ogni settore e articolazione, la presenza di entrambi i sessi.
2. I membri di Presidenza sono eletti dal Consiglio su proposta di ciascuna delle tre componenti associative. Ad ogni consigliere viene consegnata una scheda per ciascuna componente associativa.
3. Per l'elezione dei membri della Presidenza ogni consigliere esprime sulle apposite schede un voto per ogni membro di Presidenza da eleggere. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.

ART. 36 LE COMMISSIONI DIOCESANE

1. E' facoltà del Consiglio diocesano deliberare la costituzione di Commissioni diocesane per la cura di particolari aree di interesse.
2. La composizione delle Commissioni è deliberata dal Consiglio scegliendo un numero di componenti adeguato alla mole di lavoro a carico della Commissione e assicurando, per quanto possibile, la presenza delle componenti dell'Associazione secondo quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto Nazionale; il numero minimo dei componenti è tre, uno per ogni settore AC. I componenti delle Commissioni possono essere scelti tra i soci dell'associazione diocesana ed anche tra esperti esterni all'AC con particolari competenze nella specifica materia, ma almeno tre componenti devono essere Consiglieri diocesani AC (uno per ogni settore).
3. Le Commissioni diocesane svolgono funzioni propositive e consultive alle deliberazioni del Consiglio diocesano. Il loro compito viene svolto per conto e nell'interesse del Consiglio diocesano, in virtù di apposito mandato.
4. Qualora ricorrano condizioni di urgenza, la Presidenza diocesana ha il potere di costituire Commissioni diocesane presiedute dal Presidente diocesano. La composizione di tali Commissioni sarà deliberata a ratifica o, eventualmente, a modifica dal primo Consiglio diocesano utile in ordine temporale.
5. Di norma, le Commissioni diocesane vengono sciolte con delibera consiliare una volta portato a termine il compito per cui erano state costituite, e comunque decadono dal mandato contestualmente alla scadenza del triennio del Consiglio che le aveva costituite.

ART. 37 IL COMITATO DEI PRESIDENTI PARROCCHIALI E INTERPARROCCHIALI

1. I Presidenti Parrocchiali costituiscono il Comitato dei Presidenti parrocchiali, convocato dalla Presidenza diocesana almeno tre volte all'anno, preferibilmente insieme a tutti i componenti della Presidenza.

2. Il Comitato dei Presidenti parrocchiali svolge un ruolo propositivo e consultivo per le deliberazioni della Presidenza e del Consiglio diocesano che riguardano la formazione dei formatori e altre iniziative diocesane.
3. Al comitato partecipano anche con la medesima dignità dei presidenti parrocchiali ed interparrocchiali, gli assistenti parrocchiali ed interparrocchiali.

ART. 38 LE EQUIPE DIOCESANE

1. All'inizio di ogni triennio, concluse le assemblee elettive, a discrezione dei rispettivi Vice-Presidenti e Responsabili diocesani, possono essere costituite tre distinte equipe diocesane per gli adulti, per i giovani e per i responsabili ed educatori ACR, al fine di coadiuvare le attività dei responsabili diocesani.
2. Ad esse appartengono di diritto tutti i consiglieri diocesani eletti e l'assistente diocesano, oltre ad ulteriori componenti scelti tra i referenti parrocchiali di settore ed eventualmente altri collaboratori scelti dai responsabili diocesani.
3. Le equipe si riuniscono periodicamente e, principalmente, si preoccupano di svolgere valida attività di formazione a supporto dei ruoli educativi svolti all'interno delle associazioni territoriali.
4. Le equipe, inoltre, hanno funzioni propositive e consultive per le deliberazioni della Presidenza e del Consiglio diocesano che riguardano le attività diocesane di settore e hanno il compito di realizzare e verificare quanto programmato.

ART. 39 NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIOCESANI

1. Il Consiglio diocesano si riunisce di norma almeno tre volte all'anno e svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dalla Presidenza diocesana, previamente comunicato.
2. La Presidenza diocesana si riunisce di norma almeno una volta al mese. Svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dal Presidente e previamente comunicato.
3. L'Assemblea diocesana, il Consiglio diocesano e la Presidenza diocesana, salva diversa disposizione dello Statuto, del Regolamento nazionale o del presente Atto normativo, sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
4. Il Consiglio diocesano, all'inizio del triennio, su proposta della Presidenza Diocesana, può nominare tra i suoi membri, o cooptare tra i soci dell'associazione diocesana, una coppia di sposi, gli incaricati negli uffici di pastorale diocesana e altre persone con specifiche competenze senza diritto di voto.
5. I consiglieri cooptati partecipano alle riunioni del Consiglio Diocesano con voto consultivo.
6. Decade dalla funzione di membro del Consiglio diocesano colui che è assente, se non per gravi motivi precedentemente comunicati, a 3 riunioni consecutive, gli subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

Cap. 6 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

ART. 40 RISORSE E PATRIMONIO

1. Le risorse economiche dell'Associazione Diocesana sono costituite:
 - a) dalle quote associative dei soci;
 - b) dai contributi della Diocesi, dell'Associazione Nazionale e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e degli organismi internazionali;
 - c) da donazioni e lasciti testamentari;
 - d) da rimborsi;
 - e) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - f) da rendite di beni mobili o immobili pervenute all'organizzazione a qualunque titolo.
2. Per le erogazioni liberali, le donazioni ed i lasciti testamentari (questi ultimi accettati con beneficio di inventario), il Consiglio diocesano delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

ART. 41 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. Gli aderenti all'AC diocesana hanno il dovere di contribuire economicamente alla vita associativa.
2. Il versamento del contributo obbligatorio avviene mediante il versamento della quota associativa, di norma contestualmente alla sottoscrizione della adesione all'AC.
3. La quota associativa viene stabilita di anno in anno dal Consiglio diocesano, tenuto conto delle indicazioni del Centro nazionale.

4. Il Segretario diocesano è responsabile, nei confronti del Consiglio diocesano, della raccolta delle quote associative diocesane versate dalle associazioni parrocchiali e interparrocchiali. E' sua facoltà, con il consenso della Presidenza diocesana, incaricare alla raccolta altri delegati da lui designati.
5. E' facoltà del Consiglio parrocchiale o interparrocchiale modificare, nei confronti dei propri aderenti territoriali, la quota associativa diocesana.
6. Il Presidente parrocchiale è responsabile della raccolta delle quote associative diocesane versate dai propri aderenti parrocchiali, ovvero reperite mediante diverse forme di raccolta.

ART. 42 BILANCI

1. L'esercizio sociale dell'Associazione Diocesana si chiude il 31 maggio di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un conto consuntivo.
2. Il bilancio preventivo deve essere presentato al Consiglio Diocesano che lo approva, a maggioranza dei componenti, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno a cui si riferisce. Il conto consuntivo è approvato con le stesse modalità entro e non oltre il 31 luglio dell'anno successivo.
3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 43 LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. La gestione amministrativa spetta alla Presidenza diocesana che ne affida la responsabilità all'Amministratore con la collaborazione di un Comitato per gli Affari Economici.
2. L'Amministratore viene eletto dal Consiglio Diocesano su proposta del Presidente Diocesano nella seduta successiva a quella di elezione della terna per la nomina del Presidente Diocesano.
3. Il Comitato per gli Affari Economici è composto dall'Amministratore diocesano, dal Presidente, dal Segretario e da almeno due componenti individuati per competenza all'interno dell'Associazione e designati dal Consiglio su proposta del Presidente Diocesano.
4. Il Comitato per gli Affari Economici svolge funzioni consultive in ordine a:
 - a. formazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - b. gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati;
 - c. questioni economiche ed amministrative ad essa sottoposte dall'Amministratore.
5. Il Comitato per gli Affari Economici è convocato dal Presidente diocesano almeno una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta il Presidente o l'Amministratore lo ritengano necessario.

ART. 44 IL SEGRETARIO DIOCESANO

1. Il Segretario Diocesano viene eletto dal Consiglio Diocesano su proposta del Presidente Diocesano nella seduta successiva a quella di elezione della terna per la nomina del Presidente Diocesano.
2. Egli svolge un importante ed imprescindibile ruolo di coordinamento a favore dell'associazione diocesana e delle associazioni territoriali.
3. Cura tutti gli adempimenti necessari alle convocazioni degli organi diocesani e alla verbalizzazione dei lavori dei medesimi organi.

Cap. 7 **NORME FINALI E TRANSITORIE.**

ART. 45 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ATTO NORMATIVO

1. In virtù di quanto disposto dall'art. 14 del Regolamento Nazionale di AC, l'Atto Normativo Diocesano è approvato dall'Assemblea Diocesana, validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, diviene operativo a seguito della favorevole valutazione di conformità espressa dal Consiglio Nazionale.
2. Qualora il Consiglio Nazionale dovesse subordinare la suddetta favorevole valutazione di conformità all'adozione di alcuni precisi emendamenti, sarà direttamente il Consiglio Diocesano, validamente costituito con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, a recepire le integrazioni e gli emendamenti richiesti dal Consiglio Nazionale.

ART. 46 MODIFICHE ALL'ATTO NORMATIVO

1. Le modifiche al presente Atto normativo possono essere proposte all'Assemblea diocesana dal Consiglio diocesano.

2. Ogni modifica al presente Atto Normativo deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.
3. Le modifiche all'Atto Normativo diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio nazionale dell'Azione Cattolica secondo la procedura prevista dal Regolamento nazionale.

ART. 47 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Analogamente a quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione diocesana è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte del Vescovo.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe.

ART. 48 NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo, si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, al Regolamento nazionale di attuazione, ai regolamenti diocesani nonché alle norme del Codice civile, delle altre leggi in materia di associazioni e del Codice di Diritto Canonico.